

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 13 SETTEMBRE 2006

N. 116

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1253

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sedi farmaceutiche nn. 8 e 9 di nuova istituzione nel Comune di Modugno (Ba) – ASL BA/4 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1254

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 16 di nuova istituzione nel Comune di Altamura (Ba) – ASL BA/3 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1255

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sedi farmaceutiche nn. 13 e 14 di nuova istituzione nel Comune di Bitonto (Ba) – ASL BA/4 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1256

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) – ASL BA/3 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1257

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione nel Comune di Surbo (Le) – ASL LE/1 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16108

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1258

Art. 1 Legge 362 dell'8.01.1991. Revisione pianta organica bienni 2001/2002 – 2003/2004 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BR/1. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1259

Art. 1 Legge 362 dell'08.01.1991. Revisione pianta organica bienni 2001/2002 – 2003/2004 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BA/5. Richiesta pubblicazione.

Pag. 16115

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1253

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sedi farmaceutiche nn. 8 e 9 di nuova istituzione nel Comune di Modugno (Ba) – ASL BA/4 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dall'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore A.T.P., riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 808 del 03.06.2004, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL BA/4 per il biennio 2001/02, in base all'art. 1 della legge 362/91 e sono state istituite, nel comune di Modugno (BA) n. 3 sedi farmaceutiche;

Questo Assessorato, con nota prot. 24/24200/6 del 23.09.2005, ha notificato il su citato provvedimento n. 808/04 e ha richiesto al Comune di Modugno (BA), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione di sedi farmaceutiche;

Il Comune di Modugno (BA) con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2005, ha manifestato ai sensi dell'art. 9 e 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione di n. 2 sedi farmaceutiche del Comune, delle tre istituite;

Il Consiglio Comunale, con lo stesso atto, ha indicato che per la gestione delle sedi farmaceutiche, sarà costituita una società di capitali mista pubblico/privato con procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 9 della

legge 47/1968 modificata dall'art. 10 della L. 362/91 e poi dagli artt. 113 e 116 del D.Lvo 267/2000;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Modugno (BA) di esercitare il diritto di prelazione per la 8ª e 9ª sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione degli esercizi farmaceutici in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4º comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Dirigente Ufficio
Assistenza farmaceutica
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico n. 3 e dal Dirigente del Settore A.T.P.;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Modugno (BA), ASL BA/4, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 8^a e 9^a sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 50 del 28.11.2005, con una società di capitali mista pubblico/privata con procedura ad evidenza pubblica;

di disporre che il Comune di Modugno (BA), dovrà attivare le procedure per la gestione degli esercizi farmaceutici in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4° comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94;

di provvedere, a cura del Settore, alla notifica del presente provvedimento alla ASL BA/4 competente territorialmente, ed al Comune di Modugno (BA).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1254

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 16 di nuova istituzione nel Comune di Altamura (Ba) – ASL BA/3 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dall'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore A.T.P., riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 156 del 21.02.2006, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL BA/3 per i bienni 2001/02 e 2003/04, in base all'art.1 della legge 362/91 ed è

stata istituita, nel comune di Altamura (BA) la sedicesima sede farmaceutica;

Questo Assessorato, con nota prot. 24/3722/ATP/3 del 28.02.2006, ha notificato il su citato provvedimento n. 156/06 e ha richiesto al Comune di Altamura (BA), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione della sede farmaceutica n. 16;

Il Comune di Altamura (BA) con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 02.05.2006, ha manifestato ai sensi dell'art. 9 e 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni, la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della sede farmaceutica n. 16 del Comune;

Il Consiglio Comunale, con lo stesso atto, ha indicato che per la gestione della sede farmaceutica, sarà costituita una società di capitale misto pubblico/privato con procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 47/1968 modificata dall'art. 10 della L. 362/91 e poi dagli artt. 113 e 116 del D.Lvo 267/2000;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Altamura (BA) di esercitare il diritto di prelazione per la 16^a sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4° comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Dirigente Ufficio
Assistenza farmaceutica
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del con-

seguinte atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico n. 3 e dal Dirigente del Settore A.T.P.;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Altamura (BA), ASL BA/3, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 16^a sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 14 del 02.05.2006, con una società di capitali mista pubblico/privata con procedura ad evidenza pubblica;

di disporre che il Comune di Altamura (BA), dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4° comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94;

di provvedere, a cura del Settore, alla notifica del presente provvedimento alla ASL BA/3 competente territorialmente, ed al Comune di Altamura (BA).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1255

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sedi farmaceutiche nn. 13 e 14 di nuova istituzione nel Comune di Bitonto (Ba) – ASL BA/4 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dall'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore A.T.P., riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 1807 del 06.12.2005, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie del comune di Bitonto nel territorio della ASL BA/4 per il biennio 2001/02, in base all'art. 1 della legge 362/91 e sono state istituite, in detto comune n. 3 sedi farmaceutiche e precisamente la sede n. 12, 13 e 14.

Questo Assessorato, con nota prot. 24/898/ATP/3 del 19.01.2006, ha notificato il su citato provvedimento n. 1807/05 e ha richiesto al Comune di Bitonto (BA), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione di sedi farmaceutiche;

Il Comune di Bitonto (BA) con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2006, ha manifestato ai sensi dell'art. 9 e 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione di n. 2 sedi farmaceutiche del Comune, delle tre istituite e precisamente per la sede n. 13 e 14;

Il Consiglio Comunale, con lo stesso atto, ha indicato che per la gestione delle due sedi farmaceutiche, sarà costituita una società di capitali mista pubblico/privato S.p.A. con procedura concorsuale ristretta assimilata all'appalto concorso di cui al D.L.vo 17.3.95 n. 157 ed art. 1 comma 4° D.P.R. 533/96, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 47/1968 modificata dall'art. 10 della L. 362/91 e poi dagli artt. 113 e 116 del D.Lvo 267/2000;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Bitonto (BA) di esercitare il diritto di prelazione per la 13^a e 14^a sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione degli esercizi farmaceutici in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4° comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Dirigente Ufficio
Assistenza farmaceutica
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico n. 3 e dal Dirigente del Settore A.T.P.;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise;

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Bitonto (BA), ASL BA/4,

l'esercizio del diritto di prelazione sulla 13^a e 14^a sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 50 del 28.11.2005, con una società di capitali mista pubblico/privata S.p.A. con una procedura concorsuale ristretta assimilata all'appalto concorso;

di disporre che il Comune di Bitonto (BA), dovrà attivare le procedure per la gestione degli esercizi farmaceutici in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4° comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94;

di provvedere, a cura del Settore, alla notifica del presente provvedimento alla ASL BA/4 competente territorialmente, ed al Comune di Bitonto (BA).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1256

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) – ASL BA/3 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dall'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore A.T.P., riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 156 del 21.02.2006, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL BA/3 per i bienni 2001/02 e 2003/04, in base all'art. 1 della legge 362/91 e è stata istituita, nel comune di Santeramo in Colle (BA) la settima sede farmaceutica;

Questo Assessorato, con nota prot. 24/3721/ATP/3 del 28.02.2006, ha notificato il su citato provvedimento n. 156/06 e ha richiesto al Comune di Santeramo in Colle (BA), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione della sede farmaceutica n. 7;

Il Comune di Santeramo in Colle (BA) con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 02.05.2006, ha manifestato ai sensi dell'art. 9 e 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della sede farmaceutica n. 7 del Comune;

Il Consiglio Comunale, con lo stesso atto, ha indicato che per la gestione della sede farmaceutica, sarà costituita una società di capitale misto pubblico/privato, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 47/1968 modificata dall'art. 10 della L. 362/91 e poi dagli artt. 113 e 116 del D.lvo 267/2000;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Santeramo in Colle (BA) di esercitare il diritto di prelazione per la 7ª sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4º comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Dirigente Ufficio
Assistenza farmaceutica
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della

Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico n. 3 e dal Dirigente del Settore A.T.P.;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Santeramo in Colle (BA), ASL BA/3, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 7ª sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 14 del 02.05.2006, con una società di capitali mista pubblico/privata;

di disporre che il Comune di Santeramo in Colle (BA), dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4º comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94;

di provvedere, a cura del Settore, alla notifica del presente provvedimento alla ASL BA/3 competente territorialmente, ed al Comune di Santeramo in Colle (BA).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1257

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 24/04/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione nel Comune di Surbo (Le) – ASL LE/1 – da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. dell'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 1268 del 04.08.2004, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL LE/1 per il biennio 2001/02, in base all'art.1 della legge 362191 ed è stata istituita, nel comune di Surbo (LE) la 3ª sede farmaceutica;

Questo Assessorato, con nota prot. 24/24338/6 del 29.10.2004, ha notificato il su citato provvedimento n. 1268/04 e ha richiesto al Comune di Surbo (LE), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione di detta sede farmaceutica;

Il Comune di Surbo (LE) con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 2.12.2004, ha manifestato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della terza sede farmaceutica del Comune;

Con successivo provvedimento n. 22 del 04.07.2005, il Consiglio Comunale di Surbo (LE) ha indicato che per la gestione della sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, sarà costituita una società di capitali tra il Comune e un farmacista privato;

Con nota prot. n. 24/9198/ATP/3 del 27.06.06 questo Settore, in considerazione del notevole tempo trascorso, ha chiesto al Sindaco di confermare la volontà all'esercizio di prelazione della

sede in questione e lo stesso con nota prot. 10776 del 29.6.06 ha ribadito l'intendimento espresso dal Consiglio Comunale con atto 50/04;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Surbo (LE) di esercitare il diritto di prelazione per la 3ª sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4º comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Dirigente Ufficio
Assistenza farmaceutica
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Surbo (LE), ASL LE/1, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 3^a sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 22 del 4.07.2005, con una società di capitali da costituire tra il Comune stesso e un farmacista privato;

di disporre che il Comune di Surbo (LE), dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4° comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94;

di provvedere, a cura del Settore, alla notifica del presente provvedimento alla ASL LE/1 competente territorialmente, ed al Comune di Surbo (LE).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1258

Art. 1 Legge 362 dell'8.01.1991. Revisione pianta organica bienni 2001/2002 – 2003/2004 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BR/1. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30 aprile 1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2 aprile 1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.91 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

Il Direttore Generale della ASL BR/1, con proprio provvedimento n. 4594 del 27.12.2004, acquisito preventivamente il parere favorevole sulla proposta di pianta organica dell'Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi e dei Comuni interessati, ha deliberato la pianta organica delle farmacie della provincia di Brindisi per i bienni 2001/2002 - 2003/04, prevedendo la conferma delle sedi farmaceutiche esistenti e funzionanti.

Il Direttore Generale della ASL BR/1 con precedente atto deliberativo n. 407 del 24.02.2003 ha proposto per il Comune di Ostuni la modifica dei limiti territoriali delle dieci zone farmaceutiche e l'individuazione di una nuova zona da destinare al decentramento. L'Ordine prov.le dei farmacisti ha preso atto della proposta della ASL, senza esprimere il parere, mentre il Comune interessato, con nota prot. n. 6396 del 23.6.2003, ha espresso parere contrario a riguardo, ribadito con nota prot. 27396 del 16.01.2006, in quanto, secondo il Sindaco, non sussistono particolari esigenze della popolazione da porre in relazione ad una diversa dislocazione delle attuali sedi farmaceutiche.

Con successivo atto n. 2935 del 13.9.2005, il Direttore Generale della ASL BR/1 ha apportato correzioni e modifiche ad errori materiali riportati, nei prospetti riepilogativi della situazione delle farmacie della provincia, nelle precedenti deliberazioni n. 4594 del 27.12.2004 e n. 407 del 24.02.2003.

Per il biennio 2001/02 si riportano, di seguito, i dati ISTAT della popolazione al 31.12.2001 dei comuni appartenenti alla ASL BR/1, delle farmacie consentite in base al rapporto farmacie/abitanti; delle farmacie esistenti e funzionanti, delle eventuali sedi in sovrannumero e degli esercizi farmaceutici da istituire.

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91		Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionali	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in soprannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.01 dati ISTAT	Sedi						
BRINDISI	91.664	24	24	24	//////	//////	1	Nessuna
CAROVIGNO	15.098	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
CEGLIE MESSAPICA	20.555	5	5	5	//////	//////	//////	Nessuna
CELLINO S.M.	6.818	2	2	2	//////	//////	1	Nessuna
CISTERNINO	12.076	3	3	3	//////	//////	1	Nessuna
ERCHIE	8.748	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
FASANO	38.359	10	10	10	//////	//////	//////	Nessuna
FRANCAVILLA FONTANA	36.523	9	9	9	//////	//////	//////	Nessuna
LATIANO	15.350	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
MESAGNE	27.718	8	8	8	//////	//////	1	Nessuna
ORIA	15.266	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
OSTUNI	32.216	9	9	9	//////	//////	1	Nessuna
SANDONACI	7.136	2	2	2	//////	//////	1	Nessuna
S.MICHELE S.	6.246	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
S.PANCRAZIO	10.534	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
S.PIETRO VER.	15.019	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
S.VITO DEI N.	20.071	5	5	4	1	//////	//////	Nessuna
TORCHIAROLO	5.082	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
TORRE S.S.	10.640	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
VILLA CASTELLI	8.804	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna

Per il biennio 2003/04 si riportano, di seguito, i dati ISTAT della popolazione al 31.12.2003 dei comuni appartenenti alla ASL BR/1, delle farmacie consentite in base al rapporto farmacie/abitanti; delle farmacie esistenti e funzionanti, delle eventuali sedi in sovrannumero e degli esercizi farmaceutici da istituire.

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1, L. 362/91		Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionanti	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in sovrannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.03 dati ISTAT	Sedi						
BRINDISI	88.197	24	24	24	//////	//////	2	Nessuna
CAROVIGNO	15.396	4	4	3	I	//////	//////	Nessuna
CEGLIE MESSAPICA	20.864	5	5	5	//////	//////	//////	Nessuna
CELLINO S.M.	6.783	2	2	2	//////	//////	I	Nessuna
CISTERNINO	12.039	3	3	3	//////	//////	I	Nessuna
ERCHIE	8.760	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
FASANO	38.836	10	10	10	//////	//////	//////	Nessuna
FRANCAVILLA FONTANA	36.246	9	9	9	//////	//////	//////	Nessuna
LATIANO	15.282	4	4	3	I	//////	//////	Nessuna
MESAGNE	27.297	8	8	8	//////	//////	I	Nessuna
ORIA	15.177	4	4	3	I	//////	//////	Nessuna
OSTUNI	32.766	9	9	9	//////	//////	I	Nessuna
SANDONACI	7.107	2	2	2	//////	//////	I	Nessuna
S.MICHELE S.	6.247	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
S.PANCRAZIO	10.551	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
S.PIETRO VER.	14.830	4	4	3	I	//////	//////	Nessuna
S.VITO DEI N.	19.908	5	5	4	I	//////	//////	Nessuna
TORCHIAROLO	5.086	I	I	1	//////	//////	//////	Nessuna
TORRE S.S.	10.540	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
VILLA CASTELLI	8.657	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna

Per il Comune di Ostuni con D.G.R. n. 1863 dell'11.12.2002, di approvazione di P.O. delle farmacie per i bienni 95/96 - 97/98 e 99/00, la Giunta regionale ha rinviato a successiva revisione di p.o. l'individuazione di una nuova zona farmaceutica di insediamento abitativo, proposto dalla ASL con deliberazioni n. 1247/01 e n. 1663/02, invitando la stessa ad integrare il proprio atto di proposta con la successiva proposta di p.o.

La ASL BR/1 con provvedimenti n. 407/03, 4594/04 e 2935/05 ha, tra l'altro, infatti riproposto una nuova zona di insediamento abitativo da destinare a successivo decentramento.

Il Sindaco del Comune con varie note, agli atti di ufficio, ha sempre espresso parere contrario al decentramento di che trattasi, motivandolo con la necessità di garantire il numero delle farmacie esistenti nel centro storico comunale, sia in considerazione dello sviluppo in campo turistico vacanziero della città e sia perché un'altra farmacia, negli anni precedenti, si è trasferita dal centro storico in altra zona periferica.

Questo Ufficio Assistenza farmaceutica, constatate le divergenze di pareri sull'argomento di che trattasi, in data 16.06.2006, ha indetto una conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato Il Sin-

daco di Ostuni, la ASL BR/1 e il Presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti di Brindisi. A conclusione dell'incontro è stato deciso, dalle parti intervenute, di proporre l'approvazione della pianta organica per i bienni 2001/02 e 2003/04 per il Comune di Ostuni, senza procedere all'individuazione della nuova zona di insediamento abitativo, in quanto oltre ai rilievi sollevati nelle note del Sindaco già citate, nella zona individuata dalla ASL per il decentramento, non sussistono possibilità di locali commerciali idonei all'apertura dell'esercizio farmaceutico e pertanto l'argomento viene rimandato alla futura approvazione di nuovo piano di zona 167, dove dovrebbero essere previsti insediamenti di attività produttive e non solo residenziali. Tale riunione è stata verbalizzata.

Sull'argomento occorre puntualizzare che l'art. 14 ter della L. 241/90 stabilisce che Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza”.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si propone:

Di approvare, in base ai dati ISTAT e dal rapporto farmacie/abitanti previsto dalla normativa vigente, la conferma per il biennio 2001/03 e per il biennio 2003/04 della pianta organica delle farmacie esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale del 11.12.2001 n. 1863, inerente l'approvazione della pianta organica delle farmacie per i bienni 1995/96, 1997/98 e 1999/00 delle farmacie della ASL BR/1.

Di non dare corso alla richiesta del Direttore Generale della ASL BR/1, atto n. 407/03, a riguardo della zona di nuovo insediamento abitativo nel Comune di Ostuni, e di ribadire quanto già disposto dalla G.R. con atto 1863/01, circa l'individuazione di una eventuale zona di nuovo insediamento abita-

tivo in seguito all'approvazione da parte del Comune del piano di zona 167, di concerto a quanto definito nella Conferenza di servizi del 16.6.06.

Sezione Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni:

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”...

Il Dirigente dell'ufficio n. 3
Dr. Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

- di confermare il numero delle farmacie esistenti nella pianta organica del territorio della ASL BR/1 per il biennio 2001/02 e per il biennio 2003/04, non essendo intervenuto alcuno mutamento sostanziale della popolazione residente al 31.12.2003, di cui alla delibera di Giunta regionale dell'11.12.2001 n. 1863, secondo i prospetti di seguito riportati:

Biennio 2001/2002

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91		Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionali	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in sovrannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.01 dati ISTAT	Sedi						
BRINDISI	91.664	24	24	24	//////	//////	1	Nessuna
CAROVIGNO	15.098	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
CEGLIE MESSAPICA	20.555	5	5	5	//////	//////	//////	Nessuna
CELLINO S.M.	6.818	2	2	2	//////	//////	1	Nessuna
CISTERNINO	12.076	3	3	3	//////	//////	1	Nessuna
ERCHIE	8.748	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
FASANO	38.359	10	10	10	//////	//////	//////	Nessuna
FRANCAVILLA FONTANA	36.523	9	9	9	//////	//////	//////	Nessuna
LATIANO	15.350	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
MESAGNE	27.718	8	8	8	//////	//////	1	Nessuna
ORIA	15.266	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
OSTUNI	32.216	9	9	9	//////	//////	1	Nessuna
SANDONACI	7.136	2	2	2	//////	//////	1	Nessuna
S.MICHELE S.	6.246	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
S.PANCRAZIO	10.534	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
S.PIETRO VER.	15.019	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
S.VITO DEI N.	20.071	5	5	4	1	//////	//////	Nessuna
TORCHIAROLO	5.082	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
TORRE S.S.	10.640	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
VILLA CASTELLI	8.804	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna

Biennio 2003/2004

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91		Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionali	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in soprannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.03 dati ISTAT	Sedi						
BRINDISI	88.197	24	24	24	//////	//////	2	Nessuna
CAROVIGNO	15.396	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
CEGLIE MESSAPICA	20.864	5	5	5	//////	//////	//////	Nessuna
CELLINO S.M.	6.783	2	2	2	//////	//////	1	Nessuna
CISTERNINO	12.039	3	3	3	//////	//////	1	Nessuna
ERCHIE	8.760	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
FASANO	38.836	10	10	10	//////	//////	//////	Nessuna
FRANCAVILLA FONTANA	36.246	9	9	9	//////	//////	//////	Nessuna
LATIANO	15.282	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
MESAGNE	27.297	8	8	8	//////	//////	1	Nessuna
ORIA	15.177	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
OSTUNI	32.766	9	9	9	//////	//////	1	Nessuna
SANDONACI	7.107	2	2	2	//////	//////	1	Nessuna
S.MICHELE S.	6.247	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
S.PANCRAZIO	10.551	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
S.PIETRO VER.	14.830	4	4	3	1	//////	//////	Nessuna
S.VITO DEI N.	19.908	5	5	4	1	//////	//////	Nessuna
TORCHIAROLO	5.086	1	1	1	//////	//////	//////	Nessuna
TORRE S.S.	10.540	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna
VILLA CASTELLI	8.657	2	2	2	//////	//////	//////	Nessuna

- di non dare corso alla proposta della ASL BR/1 circa l'istituzione della zona di nuovo insediamento abitativo nel Comune di Ostuni contenuta nella deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 24.02.2003.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.1994.
- di provvedere a cura del Settore alla notifica del presente provvedimento alla ASL BR/1, competente per territorio, che provvederà alla successiva notifica ai comuni della provincia di Brindisi.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2006, n. 1259

Art. 1 Legge 362 dell'08.01.1991. Revisione pianta organica bienni 2001/2002 – 2003/2004 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BA/5. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. dell'Ufficio n. 3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito

dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30 aprile 1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2 aprile 1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.91 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

Biennio 2001/2002

Il Direttore Generale della ASL BA/5, con proprio provvedimento n. 770 del 20.06.2005, acquisito preventivamente il parere favorevole sia dell'Ordine provinciale dei Farmacisti di Bari e dei Comuni di Putignano, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Conversano, Monopoli, mentre ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 17/90 è stato ritenuto acquisito per i Comuni di Alberobello, Noci, Turi, Sammichele di Bari e Polignano a mare, ha proposto per i su citati comuni per il biennio 2001-2002 la conferma della pianta organica delle farmacie dei Comuni compresi nel territorio di propria competenza.

Di seguito, si riportano i dati ISTAT della popolazione al 31.12.2001 dei comuni appartenenti alla ASL BA/5, delle farmacie consentite in base al rapporto farmacie/abitanti; delle farmacie esistenti e funzionanti, delle eventuali sedi in sovrannumero e degli esercizi farmaceutici da istituire.

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91	Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionanti	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in sovrannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.01 dati ISTAT						
Alberobello	10.880	2	2		Nessuna		Nessuna
Casamassima	16.748	4	4		Nessuna		Nessuna
Castellana Grotte	18.275	5	4	1	Nessuna		Nessuna
Conversano	24.060	6	5	1	Nessuna		Nessuna
Gioia del Colle	27.648	7	7		Nessuna		Nessuna
Monopoli	46.720	12	11	1*	Nessuna		Nessuna
Noci	19.561	5	5		Nessuna		Nessuna
Polignano a mare	16.363	4	4		Nessuna		Nessuna
Putignano	28.140	7	7		Nessuna		Nessuna
Sammichele di Bari	6.953	2	2		Nessuna	1	Nessuna
Turi	11.306	2	2		Nessuna		Nessuna
Locorotondo	13.927	4	3	1**	Nessuna	1	Nessuna

* la sede non funzionante è rurale.

** il Comune di Locorotondo ha richiesto la prelazione per la 4^a sede farmaceutica, istituita con precedente P.O.

Biennio 2003/2004

Il Direttore Generale della ASL BA/5 con proprio provvedimento n. 771 del 20.06.2005, acquisito preventivamente il parere favorevole sia dell'Ordine provinciale dei Farmacisti di Bari che dei Comuni di Castellana Grotte, Gioia del Colle, Locorotondo, Noci, Putignano, mentre ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 17/90 è stato ritenuto acquisito per i Comuni di Alberobello, Turi, Sammichele, Polignano, Monopoli e Casamassima, ha proposto per i su citati comuni per il biennio 2003-2004 la conferma della pianta organica delle farmacie dei Comuni compresi nel territorio di propria competenza. Per il Comune di Noci, inoltre ha proposto la nuova delimitazione dei limiti territoriali delle cinque sedi farmaceutiche.

Con successivo atto deliberativo n. 573 del 8.5.2006 il Direttore Generale della ASL BA/5, nel ribadire quanto deliberato precedentemente con l'atto 771/05, per il biennio 2003/04, ha accolto la

deliberazione della Giunta Comunale di Locorotondo n. 29/2006, confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.03.2006, proponendo la nuova delimitazione delle quattro zone farmaceutiche del Comune.

A riguardo il Direttore Generale della ASL, al fine di non arrecare ulteriori ritardi nell'attivazione della 4A sede farmaceutica del Comune di Locorotondo, non ha ritenuto opportuno condividere quanto proposto dall'Ordine provinciale dei farmacisti di Bari, con nota prot. n. 568 del 13.4.2006, in merito ad un eventuale rinvio della questione alla revisione di P.O. per il biennio successivo.

Di seguito, si riportano i dati ISTAT della popolazione al 31.12.2003 dei comuni appartenenti alla ASL BA/5, delle farmacie consentite in base al rapporto farmacie/abitanti; delle farmacie esistenti e funzionanti, delle eventuali sedi in sovrannumero e degli esercizi farmaceutici da istituire.

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91	Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionali	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in sovrannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.03 dati ISTAT						
Alberobello	10.939	2	2		Nessuna		Nessuna
Casamassima	17.157	4	4		Nessuna		Nessuna
Castellana Grotte	18.519	5	4	1	Nessuna		Nessuna
Conversano	24.362	6	5	1	Nessuna		Nessuna
Gioia del Colle	27.682	7	7		Nessuna		Nessuna
Monopoli	47.640	12	11	1*	Nessuna		Nessuna
Noci	19.489	5	5		Nessuna		Nessuna
Polignano a mare	17.513	4	4		Nessuna		Nessuna
Putignano	28.034	7	7		Nessuna		Nessuna
Sammichele di Bari	6.855	2	2		Nessuna	1	Nessuna
Turi	11.230	2	2		Nessuna		Nessuna
Locorotondo	14.028	4	3	1**	Nessuna		Nessuna

* la sede non funzionante è rurale.

** il Comune di Locorotondo ha richiesto la prelazione per la 4^a sede farmaceutica, istituita con precedente P.O.

Di seguito si riportano le nuove delimitazioni dei confini delle sedi farmaceutiche nei Comuni di Locorotondo e di Noci:

Comune di Locorotondo:

Sede n. 1 - Farmacia Giacobuzzo - Corso XX Settembre 35

Via Martina Franca (lato est): dal limite del territorio comunale di Martina Franca a piazza Marconi; Piazza Marconi esclusa; via Cisternino (lato sud): da piazza Marconi a via Pantaleo; via Pantaleo (lato est): da via Cisternino fino al limite del territorio comunale. La sede confina a sud-est con la sede n. 4 e a nord-ovest con la sede n. 2.

Sede n. 2 - Farmacia Contini - Piazza Marconi 55

Via Cisternino (lato nord): da piazza Marconi a via S. Pantaleo (lato ovest); piazza Marconi tutta; via S. Elia tutta fino al limite assegnato alla sede n. 3; via Malzo (lato est): da via S. Elia a via Alberobello

per via Evole; via Alberobello: da piazza Marconi all'intersezione di via Don Pietro Trisciuzzi e via Enrico de Nicola; via Martina Franca (lato ovest): da Piazza Marconi a via Madonna della Catena. La sede confina a nord con la sede n. 3, ad ovest con la sede n. 4, ad est con la sede n. 1 ed a nord-est con il territorio dei Comuni vicini.

Sede n. 3 - Farmacia Ditroilo - Contrada San Marco

Tutto il territorio della Contrada San Marco e vicini; a nord ed ad ovest dal territorio dei Comuni vicini; ad est: dalla S.S. 172 per Fasano (lato est); a sud: dal territorio delle Contrade S. Elia-Ventura-Agostinello comprese nella medesima sede.

Sede n. 4 - Nuova istituzione -

Via Martina Franca (lato ovest): dai limiti del territorio comunale di Martina Franca a via Madonna della Catena, per via Montello, via Gorizia, via Don Pietro Trisciuzzi; via Alberobello: dall'intersezione di via Don Pietro Trisciuzzi e via Enrico de Nicola

verso nord; via Malzo (lato ovest): da via Alberobello a via S. Elia per via Evola. La sede confina a nord con la sede n. 3. a nord-ovest con la sede n. 2 e a nord-est con la sede n. 1.

Comune di Noci:

Zona n. 1 Titolare: Dr.sse Trerotoli Maria Stefania e Rosa - sede via T. Fiore Centro Commerciale blocco A: abitanti n. 3.894

traversa di via Rimembranza, via Benedetto da Norcia, via Epifania, via Altamura, via Rimembranza fino alla campagna zona H compresa.

Ad ovest - dall'incrocio di via Rimembranza con via Gabrieli, via Porta Barsento, via Sant'Agostino, via Torre, via Muro Angiulli lato sn,

attraversa via Cavour e scende per via Regina Margherita lato sn, via Maddalena lato sn fino all'incrocio con via Gioberti. Proseguendo da Sud verso est. Largo Postano, via G. Fornaia fino all'incrocio con via Togliatti. Via Togliatti numeri pari, via Caronti numeri dispari, via Salvo d'Acquisto numeri pari, via Mans. Gallo dall'incrocio con via Salvo d'Acquisto fino all'incrocio con via G. Di Vittorio. Via G. Di Vittorio in direzione stazione ferroviaria fino alla campagna.

Zona n. 2 titolare Dr. De Tommasi Orazio - sede via Purgatorio n. 11: abitanti 3.799

Via Mazzini numeri pari, via V. Emanuele numeri dispari fino all'incrocio con via S. Maria della Croce; prosegue per via Roma, via Foggia di Totos fino alla campagna compresa la zona est. Ad est-sud/est zona compresa tra via Gorizia, via Gabrieli, via Crocifisso, via Muro Angiulli lato dx, attraverso via Cavour e scende per via Margherita lato dx, via Maddalena lato dx fino all'incrocio con via Gioberti.

Zona n. 3 titolare Dr. De Tommasi Giovanni - sede via Aldo Moro n. 18: abitanti 3.890

Via Cingranella, via Trieste, via Cappuccini numeri dispari, via Prov. per Mottola fino all'incrocio con strada extraurbana Mancini. Da Est Sud/est, via Mazzini numeri dispari, via V. Emanuele numeri pari, via S. Maria della Croce fino alle zone C e D comprese.

Zona n. 4 titolare Dr. Gasparro Giuseppe - sede via Leonardo da Vinci n. 8: abitanti 3.898 via Vec-

chia per Putignano, via A.De Gasperi, via Cappuccini numeri pari, via prov. per Mottola fino alla campagna zone B e A comprese.

Zona n. 5 titolare Dr. Masi Eustacchio - sede via P. Togliatti: abitanti 4.008 via Togliatti numeri dispari fino alla campagna. via E. Caronti numeri pari, via S. D'Acquisto numeri dispari, via Mons. Gallo dall'incrocio con via Salvo d'Acquisto alla via G. Di Vittorio.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si propone di approvare la pianta organica delle farmacie dei Comuni del territorio della ASL BA/5 per i bienni 2001/02 e 2003/04 con la delimitazione dei nuovi confini delle zone farmaceutiche dei Comuni di Locorotondo e Noci, come sopra specificato.

Sezione Contabile. Adempimenti di cui alla L.R. 28/01.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera.

Il Dirigente f.f. dell'ufficio n. 3
Dr. Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Alla luce di tutto quanto su esposto, che qui si intende integralmente riportato:

- di confermare la pianta organica delle farmacie esistenti nel territorio della ASL BA/5, per i bienni 2001/2002 e 2003/2004 non essendo intervenuti mutamenti sostanziali della popolazione residente sia al 31.12.2001 che al 31.12.2003, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 296 del 25.03.2003, secondo i prospetti di seguito riportati:

Biennio 2001/2002

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91	Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionanti	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in soprannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.01 dati ISTAT						
Alberobello	10.880	2	2		Nessuna		Nessuna
Casamassima	16.748	4	4		Nessuna		Nessuna
Castellana Grotte	18.275	5	4	1	Nessuna		Nessuna
Conversano	24.060	6	5	1	Nessuna		Nessuna
Gioia del Colle	27.648	7	7		Nessuna		Nessuna
Monopoli	46.720	12	11	1*	Nessuna		Nessuna
Noci	19.561	5	5		Nessuna		Nessuna
Polignano a mare	16.363	4	4		Nessuna		Nessuna
Putignano	28.140	7	7		Nessuna		Nessuna
Sammichele di Bari	6.953	2	2		Nessuna	1	Nessuna
Turi	11.306	2	2		Nessuna		Nessuna
Locorotondo	13.927	4	3	1**	Nessuna	1	Nessuna

* la sede in corso di assegnazione è rurale.

** il Comune di Locorotondo ha richiesto la prelazione per la 4^a sede farmaceutica, istituita con precedente P.O.

Biennio 2003/2004

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91	Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionanti	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in sovrannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.03 dati ISTAT						
Alberobello	10.939	2	2		Nessuna		Nessuna
Casamassima	17.157	4	4		Nessuna		Nessuna
Castellana Grotte	18.519	5	4	1	Nessuna		Nessuna
Conversano	24.362	6	5	1	Nessuna		Nessuna
Gioia del Colle	27.682	7	7		Nessuna		Nessuna
Monopoli	47.640	12	11	1*	Nessuna		Nessuna
Noci	19.489	5	5		Nessuna		Nessuna
Polignano a mare	17.513	4	4		Nessuna		Nessuna
Putignano	28.034	7	7		Nessuna		Nessuna
Sammichele di Bari	6.855	2	2		Nessuna	1	Nessuna
Turi	11.230	2	2		Nessuna		Nessuna
Locorotondo	14.028	4	3	1**	Nessuna		Nessuna

* la sede in corso di assegnazione è rurale.

** il Comune di Locorotondo ha richiesto la prelazione per la 4^a sede farmaceutica, istituita con precedente P.O.

- Di approvare la nuova delimitazione delle cinque zone delle sedi farmaceutiche del Comune di Noci (BA) come di seguito specificate:

Zona n. 1 Titolare: Dr.sse Trerotoli Maria Stefania e Rosa - sede via T. Fiore Centro Commerciale blocco A: abitanti 3.894

traversa di via Rimembranza, via Benedetto da Norcia, via Epifania, via Altamura, via Rimembranza fino alla campagna zona H compresa.

Ad ovest - dall'incrocio di via Rimembranza con via Gabrieli, via Porta Barsento, via Sant'Agostino, via Torre, via Muro Algiulli lato sn,

attraversa via Cavour e scende per via Regina Margherita lato sn, via Maddalena lato sn fino all'incrocio con via Gioberti. Proseguendo da Sud verso est, Largo Postano, via G. Fornai fino all'incrocio con via Togliatti, Via Togliatti numeri pari, via Caronti numeri dispari, via Salvo d'Aquisto numeri pari, via Mans. Gallo dall'incrocio con via Salvo d'Aquisto fino all'incrocio con via G. Di Vit-

torio, Via G. Di Vittorio in direzione stazione ferroviaria fino alla campagna.

Zona n. 2 titolare Dr. De Tommasi Orazio - sede via Purgatorio n. 11: abitanti 3.799

Via Mazzini numeri pari, via V. Emanuele numeri dispari fino all'incrocio con via S. Maria della Croce; prosegue per via Roma, via Foggia di Totos fino alla campagna compresa la zona est. Ad est-sud/est zona compresa tra via Gorizia, via Gabrieli, via Crocifisso, via Muro Angiulli lato dx, attraverso via Cavour e scende per via Margherita lato dx, via Maddalena lato dx fino all'incrocio con via Gioberti.

Zona n. 3 titolare Dr. De Tommasi Giovanni - sede via Aldo Moro n. 18: abitanti 3.890

Via Cingranella, via Trieste, via Cappuccini numeri dispari, via Prov. per Mottola fino all'incrocio con strada extraurbana Mancini. Da Est Sud/est, via Mazzini numeri dispari, via V. Ema-

nuele numeri pari, via S. Maria della Croce fino alle zone C e D comprese.

Zona n. 4 titolare Dr. Gasparro Giuseppe - sede via Leonardo da Vinci n. 8: abitanti 3.898

via Vecchia per Putignano, via A.De Gasperi, via Cappuccini numeri pari, via prov. per Mottola fino alla campagna zone B e A comprese.

Zona n. 5 titolare Dr. Masi Eustacchio - sede via P Togliatti: abitanti 4.008

via Togliatti numeri dispari fino alla campagna, via E. Caronti numeri pari, via S. D'Acquisto numeri dispari, via Mons. Gallo dall'incrocio con via Salvo d'Acquisto alla via G. Di Vittorio.

- Di approvare la nuova delimitazione delle quattro zone delle sedi farmaceutiche del Comune di Locorotondo (BA) come di seguito specificate:

Sede n. 1 - Farmacia Giacobazzo - Corso XX Settembre 35

Via Martina Franca (lato est): dal limite del territorio comunale di Martina Franca a piazza Marconi; Piazza marconi esclusa; via Cisternino (lato sud): da piazza Marconi a via Pantaleo; via Pantaleo (lato est): da via Cisternino fino al limite del territorio comunale. La sede confina a sud-est con la sede n. 4 e a nord-ovest con la sede n. 2.

Sede n. 2 - Farmacia Contini - Piazza Marconi 55

Via Cisternino (lato nord): da piazza Marconi a via S. Pantaleo (lato ovest); piazza Marconi tutta; via S. Elia tutta fino al limite assegnato alla sede n. 3; via Malzo (lato est): da via S. Elia a via Alberobello per via Evole; via Alberobello: da piazza Marconi all'intersezione di via Don Pietro Trisciuzzi e

via Enrico de Nicola; via Martina Franca (lato ovest): da Piazza Marconi a via Madonna della Catena. La sede confina a nord con la sede n. 3, ad ovest con la sede n. 4, ad est con la sede n. 1 ed a nord-est con il territorio dei Comuni vicini.

Sede n. 3 - Farmacia Ditroilo - Contrada San Marco

Tutto il territorio della Contrada San Marco e viciniori; a nord ed ad ovest dal territorio dei Comuni vicini; ad est: dalla S.S. 172 per Fasano (lato est); a sud: dal territorio delle Contrade S. Elia-Ventura-Agostinello comprese nella medesima sede.

Sede n. 4 - Nuova istituzione

Via Martina Franca (lato ovest): dai limiti del territorio comunale di Martina Franca a via Madonna della Catena, per via Montello, via Gorizia, via Don Pietro Trisciuzzi; via Alberobello: dall'intersezione di via Don Pietro Trisciuzzi e via Enrico de Nicola verso nord; via Malzo (lato ovest): da via Alberobello a via S. Elia per via Evola. La sede confina a nord con la sede n. 3. a nord-ovest con la sede n. 2 e a nord-est con la sede n. 1s.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.1994.
- Di provvedere a cura del Settore alla notifica del presente provvedimento al Direttore Generale della ASL BA/5, competente per territorio, che provvederà alla successiva notifica ai comuni di propria competenza.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

